



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA
IX SEZIONE PENALE

in composizione collegiale ed in persona dei magistrati:

Dott. Mario Erminio Malagnino

Dott.ssa Maria Luisa Messa

Dott.ssa Roberta Leoni

Presidente

Giudice rel.

Giudice

All'udienza del 3 luglio 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- **CAPOCCIA Alessia**, nata a Roma il 13 febbraio 1972.

Domicilio dichiarato in Ariccia, via Attio Prisco n. 11.

Difesa di fiducia dall'Avv. Antonello Salce.

Libera, presente.

- **BUCCI Roberto**, nato a Roma il 20 aprile 1957.

Domicilio dichiarato in Ariccia, via Attio Prisco n. 11.

Difeso di fiducia dall'Avv. Antonello Salce.

Libero, presente.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

IMPUTATI

delitti p. e p. dagli artt. 110 c.p., 216 co. 1 n. 1 e 2, 219 co. 1, co. 2 n. 1) e 2) e 223 co. 1 R.D. 267/1942 perché, in concorso morale e materiale tra loro, ciascuno nella qualità di seguito meglio descritta e rivestita in seno alla **CRAZY COLORS s.r.l.**, corrente in Roma ed esercente attività di vendita abbigliamento sotto l'insegna *Sisley* presso i locali commerciali siti in via Nazionale 26/27 e via del Corso n. 413, dichiarata fallita con sentenza n. 87/2017 del Tribunale di Roma emessa in data 8.02.2017, ponevano in essere più fatti di bancarotta cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravità (superiore ad un milione di euro); nella specie:

BUCCI Roberto, in qualità di socio al 90 % nonché legale rappresentante della fallita **CRAZY COLORS s.r.l.** dalla data di costituzione (14.04.2010) fino al 5.01.2015;

CAPOCCIA Alessia, in qualità di legale rappresentante della fallita **CRAZY COLORS s.r.l.** dal 5.01.2015 fino alla dichiarazione di fallimento (8.02.2017);

- A) sottraevano e distruggevano - con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori - i libri (in particolare libro inventari e libro giornale) e le altre scritture contabili (in particolare quelle successive all'anno 2014) ed inoltre li tenevano in guisa da non rendere assolutamente possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
- B) distraevano rimanenze per almeno euro 38.421,00;
- C) distraevano immobilizzazioni materiali per euro 25.275,00;
- D) distraevano disponibilità di liquide per euro 5.458,00;
- E) distraevano la somma di almeno euro 367.152,61, pari al corrispettivo conseguito e non versato nelle casse della società a seguito della vendita di merce (capi di abbigliamento ed accessori) sicuramente acquistata da **BENETTON GROUP s.r.l.** e consegnata alla fallita;
- F) omettendo sistematicamente, a far data dall'anno 2013, il pagamento dovuto in favore di **BENETTON GROUP s.r.l.**, relativo ai canoni di affitto dei rami aziendali siti in Roma, rispettivamente in via Nazionale 26/27 ed in via del Corso n. 413, per un totale di 246.157,32, concorrevano a cagionare, ciascuno nella suddetta qualità, il fallimento della società;
- G) omettendo sistematicamente, a far data dall'anno di costituzione, il pagamento dei tributi, con conseguente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario pari ad euro 467.008,32 concorrevano a cagionare, ciascuno nella suddetta qualità, il fallimento della società;

In Roma, l'8.02.2017

Con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta.

Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Con la recidiva specifica per **BUCCI**.

PARTE CIVILE: Benetton Group s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Giacobbe.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M.: per l'imputata **CAPOCCIA**, riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 L. Fall. e condanna alla pena di mesi 6 di reclusione oltre pene accessorie. Per l'imputato **BUCCI**, assoluzione per non aver commesso il fatto.

PARTE CIVILE: come da conclusioni scritte in atti depositate e nota spese allegata.

DIFESA IMPUTATI: assoluzione per entrambi gli imputati con la formula ritenuta più idonea.

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 21 gennaio 2021, il Gup del Tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di CAPOCCIA Alessia e BUCCI Roberto, imputati, in concorso tra loro, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e per operazioni dolose meglio indicati in rubrica.

Avutasi la costituzione di parte civile della società Benetton Group s.r.l., nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati sentiti i testi Morsillo Andrea, Filacchioni Michela, Pironi Dario, Di Porto Angelo, Persi Luigi e De Angelis Fabio.

È stata inoltre acquisita la documentazione prodotta dalle parti.

L'imputata CAPOCCIA Alessia si è sottoposta ad esame all'udienza del 20 gennaio 2023, mentre l'imputato BUCCI Roberto ha reso spontanee dichiarazioni il 29 maggio 2024.

Sempre all'udienza del 20 gennaio 2023, stante la diversa composizione del collegio, si è, poi, proceduto alla rinnovazione del dibattimento, mentre all'udienza del 3 luglio 2024, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed esaurita la discussione delle parti, è stata emessa la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.

Il presente procedimento trae origine dal fallimento della società Crazy Colors s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Roma in data 8 febbraio 2017.

Agli imputati BUCCI e CAPOCCIA, nella loro qualità di amministratori unici della fallita, avvicendatisi nella carica, sono ascritti i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale nonché di bancarotta impropria per operazioni dolose.

Ai predetti, in particolare, è contestato di avere sottratto o distrutto i libri (con specifico riferimento al libro inventari e al libro giornale) e le scritture contabili della società (in particolare quelle successive al 2014) o comunque di averle tenute in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.

È, inoltre, contestato di avere distratto poste attive risultanti dal bilancio, con particolare riferimento alle voci "rimanenze" per euro 38.421,00, "immobilizzazioni materiali" per euro 25.275,00, e "disponibilità liquide" per euro 5.458,00 nonché di avere distratto la somma di euro 367.152,61 pari al corrispettivo, percepito e non

versato nelle casse sociali, della vendita di merce acquistata dalla Benetton Group s.r.l..

Infine, agli imputati, sempre in concorso tra loro, è contestato di avere con dolo causato il fallimento della società attraverso l'omesso sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e di quelle derivanti dalla sottoscrizione del contratto di affitto del ramo aziendale.

Dalla relazione ex art. 33 L. Fall., acquisita in atti, è emerso che la Crazy Colors s.r.l., costituita in data 14 aprile 2010, ha svolto attività di vendita di prodotti di abbigliamento presso le sedi di via Nazionale 26/27 e di via del Corso 413, entrambe risultate abbandonate da tempo.

Dalla data della sua costituzione e fino al 5 gennaio 2015, la società è stata amministrata da BUCCI Roberto, detentore del 90% delle quote sociali, mentre dal 5 gennaio 2015 alla data del fallimento è stata amministrata da CAPOCCIA Alessia, titolare del rimanente 10% delle quote.

Il fallimento è stato dichiarato su istanza della Benetton Group s.r.l., creditrice della somma di euro 367.152,61 a titolo di merce venduta e non pagata dalla Crazy Colors s.r.l. e della somma di euro 246.157,32 a titolo di canoni di affitto di ramo d'azienda non corrisposti dalla fallita.

L'onerosità del contratto sottoscritto con la Benetton Group s.r.l., la crisi del settore merceologico e l'apertura, nelle vicinanze, di attività concorrenti sarebbero stati, secondo quanto riferito al curatore dalla CAPOCCIA, la causa del dissesto societario e del successivo fallimento.

Sempre dalla relazione ex art. 33 L. Fall. è poi emerso che sono stati consegnati al curatore il libro inventari con ultima stampa al bilancio 2015, il libro giornale dal 2012 al 2015, il registro iva fatture emesse dal 2012 al 31 ottobre 2015, il registro iva corrispettivi dal 27 agosto 2014 al 2015, il registro iva acquisti dal 2010 al 2015 nonché i bilanci di esercizio dal 2010 al 2015 dai quali è, in particolare, emersa una situazione di grave crisi di liquidità, ben evidenziata nel bilancio 2014, nonché una drastica riduzione del fatturato, esplicitata nel bilancio 2015, quest'ultimo non depositato in Camera di Commercio.



Sempre dalla relazione ex art. 33 L. Fall. è, infine, emerso che alla data del fallimento l'unico conto corrente della fallita, aperto presso la BCC di Genzano, risultava chiuso senza passività sin dal 2016 e che la società non aveva più dipendenti sin dal 2014.

All'udienza del 20 dicembre 2021, il curatore Morsillo Andrea, nel riportarsi alla propria relazione, ha poi precisato che alla data del fallimento la società non era più attiva e che il locale di via Nazionale, secondo quanto riferitogli dalla CAPOCCIA, era stato riconsegnato alla creditrice Benetton nel gennaio 2016, mentre quello di via del Corso era stato ceduto già nel 2012.

Ha aggiunto che tra la documentazione ricevuta mancava la relazione aggiornata alla data del fallimento e quella antecedente al 2012; che non è stata rinvenuta nessuna delle poste attive indicate nel bilancio 2014 e che, in generale, nessun attivo è stato realizzato; che si sono insinuati al passivo la creditrice istante Benetton Group s.r.l. per circa 600.000,00 euro, l'Agenzia delle Entrate per circa 412.000,00 euro nonché Inail, Inps e Camera di Commercio, gli ultimi tre per importi sostanzialmente irrisori; che dall'esame comparativo degli ultimi due bilanci è emerso che le rimanenze sono passate da euro 38.421,00 del bilancio 2014 ad euro 867,00 del bilancio 2015; che le immobilizzazioni immateriali sono passate da euro 25.275,00 del 2014 ad euro 13.950,00 del 2015 ed, infine, che le disponibilità liquide sono passate da euro 5.458,00 del 2014 ad euro 82.047,00 del 2015.

La teste della difesa Filacchioni Michela, all'epoca dei fatti segretaria presso l'agenzia di rappresentanza Ele s.r.l., ha dichiarato di essersi in tale veste occupata, per conto della Benetton Group s.r.l., dei rapporti commerciali e del recupero crediti nei confronti dei rivenditori del marchio e di avere per tale motivo conosciuto e avuto a che fare con la Crazy Colors s.r.l. di CAPOCCIA Alessia, la quale gestiva un punto vendita Sisley in via Nazionale.

La teste ha riferito di non avere mai conosciuto BUCCI Roberto e di avere avuto rapporti solo con la CAPOCCIA; ha, poi, aggiunto che la Crazy Colors s.r.l., come, del resto, altre società, aveva avuto difficoltà nel pagamento della merce acquistata da Benetton.



Pironti Dario, dipendente della Benetton Group s.r.l., ha dichiarato, poi, che negli anni 2010 – 2015 ha lavorato presso una agenzia di rappresentanza nella titolarità di tale Emanuele Pavoncello la quale si occupava della gestione degli ordini per conto di Benetton.

Il teste ha riferito che la CAPOCCIA, titolare di un negozio Sisley in via Nazionale, si recava regolarmente in agenzia per acquistare il campionario della merce a marchio Sisley e Sisley Jung.

Ha, poi, precisato che l'agenzia era solita effettuare una proposta di campionario sulla base delle esigenze del negozio ed ha, infine, affermato che, ad un certo punto, i rapporti commerciali con la Crazy Colors si erano all'improvviso interrotti.

Il teste Di Porto Angelo ha dichiarato di avere lavorato come subagente per il gruppo Benetton dal 1987 al 2015 e di avere avuto rapporti commerciali con CAPOCCIA Alessia solo limitatamente al negozio Benetton di Velletri.

Circa la politica commerciale dell'azienda ha, poi, riferito che le collezioni avevano dei pacchetti predefiniti che le aziende acquirenti non potevano, di fatto, modificare.

Il teste Persi Luigi, dal canto suo, ha dichiarato di essere stato alle dipendenze della Crazy Colors dal 2011 alla fine del 2012; di avere lavorato nel negozio Sisley di via del Corso e di avere avuto a che fare solo con CAPOCCIA Alessia e mai con BUCCI Roberto che ha visto solo qualche volta.

Infine, il commercialista De Angelis Fabio, sentito all'udienza del 3 luglio 2024, ha dichiarato di avere tenuto le scritture contabili della società Crazy Colors s.r.l. dalla sua costituzione e fino al fallimento e di avere curato, negli anni, tutti gli adempimenti amministrativo – contabili della fallita.

Ha riferito che all'inizio la società gestiva due punti vendita, aveva personale dipendente e, avendo anche un buon volume di affari, provvedeva al regolare versamento di tasse e imposte.

Ha, però affermato che con l'aumento dei costi e delle spese la società si è presto trovata in una situazione di squilibrio economico finanziario cui non è riuscita a fare fronte.



Con riferimento al debito tributario, il De Angelis ha, poi, dichiarato che il credito per il quale si è avuta insinuazione al passivo, epurato degli interessi e delle sanzioni, pari a circa il 50% della somma vantata, è di importo non particolarmente elevato e non può, pertanto, che essere riferito agli ultimi 3 o 4 anni di vita della società la quale, peraltro, ha provveduto nei primi anni al regolare versamento di tasse e imposte.

Il teste ha, infine, affermato che la tenuta della contabilità era regolare e che questa era senza dubbio idonea alla ricostruzione del patrimonio della fallita.

In sede di spontanee dichiarazioni, BUCCI Roberto ha affermato di avere assunto la sola carica formale di amministratore della fallita, ed ha precisato che della società si è sempre occupata la moglie CAPOCCIA Alessia.

Quest'ultima, in sede di esame, ha, infine, dichiarato che nel 2007 aveva aperto un negozio Benetton a Velletri e poiché l'attività andava bene, la stessa Benetton le aveva proposto di gestire, nelle forme dell'affitto di azienda, dei negozi a Roma.

La CAPOCCIA, su esplicita richiesta della proponente, che per ogni punto vendita richiedeva una nuova società con un nuovo amministratore, aveva quindi costituito la Crazy Colors s.r.l. e nominato il marito BUCCI Roberto come amministratore.

Aperto il negozio di via Nazionale, la Crazy Colors aveva poi acquisito anche il negozio di via del Corso.

Era, però, accaduto che avviata tale ultima attività, la Benetton aveva richiesto nuove stigliature e così si era reso necessario chiudere il locale per effettuare i lavori; circostanza, questa, che si era rivelata fatale per la società, poiché la chiusura nel periodo estivo aveva comportato la perdita di clientela, costituita soprattutto da turisti.

Tale essendo la situazione, la Crazy Colors era quindi stata costretta a cedere l'attività di via del Corso a soggetto gradito a Benetton Group.

Per quanto riguarda l'attività di via Nazionale, la CAPOCCIA ha dichiarato che prima di aprire il negozio aveva dovuto effettuare dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del locale in questione i cui costi erano stati posti interamente a suo carico così come quelli per l'acquisto delle stigliature.

Per tale ragione la società aveva dovuto accendere un mutuo bancario, faticosamente onorato.

Con riguardo al BUCCI, l'imputata ha, poi, affermato che questi, per le ragioni innanzi esplicitate, aveva rivestito la carica di amministratore solo formalmente e che mai si era occupato della società.

La CAPOCCIA ha, inoltre, dichiarato che a seguito dello sfratto dal negozio di via Nazionale, avvenuto nel gennaio del 2016, aveva riconsegnato le chiavi del locale all'ufficiale giudiziario con tutto quanto in esso contenuto: la merce rimasta invenduta, le attrezzature, gli arredi, il computer, il registratore di cassa ecc.; che avendo, poi, la Benetton cessato di fornire la merce - l'ultima fornitura risalendo alla collezione autunno/inverno 2012 - la società aveva svenduto quella ancora esistente in negozio; che, infine, le disponibilità liquide erano state utilizzate per pagare i debiti societari, ivi compreso quello con la banca.

Quanto alla somma di euro 367.000,00 circa, l'imputata ha affermato trattarsi di una parte del debito complessivo, parzialmente onorato, riferito, con ogni probabilità, all'ultima fornitura effettuata.

Ha infine affermato di avere onorato i pagamenti fino a quando ha potuto.

Sono stati, poi, acquisiti in atti il decreto ingiuntivo del 27 marzo 2014 con il quale il Tribunale di Treviso ha condannato la Crazy Colors s.r.l. al pagamento, in favore della Bencom s.r.l. (poi Benetton Group s.r.l.), della somma di euro 367.152,61 nonché la sentenza n. 14321/2015 con la quale il Tribunale di Roma ha accolto la domanda avanzata dalla Bencom s.r.l. di risoluzione del contratto di affitto di azienda e di condanna della Crazy Colors al rilascio dell'azienda sita in Roma, via Nazionale n. 26/27 (cfr. produzione del 20 dicembre 2021).

È stato, altresì, acquisito in atti, per quello che qui interessa, il bilancio al 31 dicembre 2014, il verbale delle dichiarazioni rese al curatore dall'amministratore della fallita nonché l'istanza di ammissione al passivo dell'Agenzia delle Entrate con allegati estratti di ruolo.

Dai sopra richiamati documenti è emerso:



- che la Benetton Group è stato l'unico partner commerciale della Crazy Colors s.r.l. con la quale, nel maggio del 2010, ha stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda;
- che i rapporti commerciali tra le due società si sono incrinati nel 2012, dopo circa 2 anni dalla sottoscrizione del contratto, quando la società Crazy Colors si è resa inadempiente nel pagamento del canone di affitto (cfr. sentenza Tribunale civile di Roma n. 14321/2015 produzione udienza del 20 dicembre 2021);
- che il 3 maggio 2013 Benetton Group s.r.l. ha invocato la risoluzione del contratto e intimato alla Crazy Colors s.r.l. la restituzione immediata del ramo d'azienda che ne costituiva oggetto (cfr. raccomandata a/r del 3 maggio 2013 – produzione udienza del 20 gennaio 2023);
- che nel 2014 la Benetton Group ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 367.152,61, decreto poi opposto dalla Crazy Colors s.r.l. (cfr. decreto ingiuntivo del 27 marzo 2014 - produzione udienza del 20 dicembre 2021 e relazione ex art. 33 L. Fall. – produzione udienza del 12 maggio 2021);
- che il locale di via Nazionale 26/27 è stato rilasciato in favore della Benetton Group s.r.l. nel gennaio del 2016 (cfr. verbale dichiarazioni rese al curatore – produzione udienza del 12 maggio 2021);
- che alla data del fallimento l'attività risultava da tempo cessata.

Ebbene, tali essendo le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, ritiene il Tribunale che debba essere esclusa la sussistenza dei reati contestati agli imputati.

Con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, occorre osservare che contrariamente quanto indicato nel capo di imputazione, risultano consegnati al curatore sia il libro inventari che il libro giornale.

Non solo.

Tutta la documentazione consegnata al curatore risulta aggiornata al 2015.

Dopo tale anno, la società ha cessato ogni attività e riconsegnato il locale alla affittuaria Benetton Group s.r.l.

Il mancato aggiornamento della documentazione contabile alla data del fallimento (dichiarato nel febbraio 2017) è pertanto irrilevante, nulla essendo accaduto dopo la cessazione dell'attività di impresa ed il rilascio dell'azienda.

Circa la regolare tenuta delle scritture contabili, è poi a rilevarsi che il curatore ha affermato che la documentazione ricevuta dall'amministratore era frammentaria e che i documenti contabili non sembravano *“sufficienti a ricostruire il volume di affari della fallita ed il patrimonio della stessa, anche perché l'ultimo bilancio depositato si riferisce al 2014 mentre il fallimento è del 2017”* (cfr. p.e.c. di riscontro del curatore Morsillo indirizzata alla locale Procura della Repubblica in data 26 marzo 2018 – produzione udienza del 12 maggio 2021).

Ebbene, deve in proposito rilevarsi che il curatore non ha affatto chiarito quali fossero i dati ritenuti mancanti né ha illustrato le ragioni della *“insufficienza”* della documentazione acquisita, essendosi limitato ad affermare che l'ultimo bilancio depositato risaliva al 2014, senza, tuttavia, considerare che tra la documentazione consegnatagli, tutta aggiornata all'anno 2015, vi era anche il bilancio riferito a detta annualità, non depositato in Camera di Commercio, ma non per questo meno attendibile di quelli precedenti.

Di contro, il commercialista della società De Angelis Fabio ha chiaramente affermato che la documentazione era completa, era regolarmente tenuta ed era senza dubbio idonea alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, va dunque esclusa, la sussistenza del reato contestato.

In ordine alla distrazione delle rimanenze, occorre, poi, osservare che in sede di esame l'imputata CAPOCCIA ha dichiarato che in mancanza di nuove forniture da parte di Benetton, ha svenduto la merce rimasta onde mandare avanti l'attività.

Dall'esame del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 emerge che la voce *“rimanenze”* è passata dal valore di euro 82.189,00 del 2013 a quello di euro 38.421,00 del 2014 (cfr. bilancio 2014 allegato alla relazione ex art. 33 L. Fall. – produzione udienza 12 maggio 2021).

Inoltre, secondo quanto riferito dal curatore, nel bilancio 2015 la voce *“rimanenze”* ha subito una ulteriore e consistente decurtazione rispetto all'anno precedente, essendo passata da euro 38.421,00 del 2014 ad euro 867,00 del 2015.

La circostanza riferita dall'imputata ha dunque trovato riscontro nei dati evincibili dal bilancio i quali hanno evidenziato una progressiva erosione del magazzino,

coincidente, dal punto di vista temporale, con la compromissione dei rapporti commerciali con Benetton Group s.r.l.

La giustificazione fornita dall'imputata appare, pertanto, del tutto plausibile.

Del resto, la società ha continuato ad operare nel periodo ricompreso tra la risoluzione contrattuale (maggio 2013) ed il rilascio dell'immobile (gennaio 2016), per cui è ben possibile che, in mancanza di nuove forniture, abbia fatto ricorso alle rimanenze in questione.

Quanto alle immobilizzazioni materiali, osserva il Tribunale che la Crazy Colors s.r.l. ha, come detto, rilasciato il locale di via Nazionale nel gennaio del 2016, essendo stata a tanto condannata dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 14321/15.

A tale proposito, la CAPOCCIA ha affermato che il locale è stato rilasciato nelle mani dell'ufficiale giudiziario con tutto quanto in esso contenuto, ivi comprese le attrezzature, gli arredi e le stigliature.

Nessuna prova del contrario è stata acquisita agli atti del procedimento.

Non può, pertanto, escludersi che i beni in questione siano effettivamente rimasti all'interno dell'immobile.

Trattasi, del resto, di attrezzature, arredi e stigliature sicuramente poco appetibili sia perché soggette a rapida svalutazione sia perché strettamente collegate al marchio di riferimento e dunque difficilmente riutilizzabili in contesti diversi.

In ordine alle disponibilità liquide, rileva, poi, il Tribunale che nessun dipendente si è insinuato al passivo e che il conto corrente bancario, come accertato dal curatore, è stato chiuso nell'anno 2016 con saldo zero.

Tale circostanza induce a ritenere che la posta in esame non sia stata oggetto di distrazione, bensì sia stata utilizzata nello svolgimento dell'attività di impresa e nel pagamento, almeno parziale, dei debiti sociali.

Tanto chiarito in ordine alle poste di bilancio, e venendo, ora, all'ultima delle ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, deve rilevarsi che agli imputati è contestato di avere distratto l'importo di euro 367.152,61 *“pari al corrispettivo conseguito e non versato nelle casse della società a seguito della vendita di merce ... sicuramente acquistata da Benetton Group s.r.l. e consegnata alla fallita”*.

Che tuttavia, detta somma di euro 367.152,61, peraltro perfettamente coincidente con l'ammontare del debito della fallita nei confronti della Benetton Group s.r.l., sia stata incassata dalla Crazy Colors s.r.l. a seguito della vendita della merce e sia stata, poi, sviata dalla gestione societaria, non vi è prova alcuna agli atti del dibattimento. Tale circostanza impedisce, dunque, di ritenere sussistente la fattispecie delittuosa in esame.

Venendo, infine, alle ipotesi di bancarotta impropria per operazioni dolose concernenti l'omesso sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e di quelle derivanti dal contratto di affitto di azienda, osserva il Tribunale che l'istruttoria dibattimentale ha consentito di acclarare la sostanziale incapacità della società di onorare il contratto di affitto di azienda sottoscritto con Benetton Group s.r.l.

Che si sia trattato di incapacità di fare fronte alle obbligazioni gravanti sulla società e non di cosciente e volontaria sottrazione agli adempimenti fiscali e contrattuali, lo si desume, poi, oltre che dalle dichiarazioni, niente affatto inverosimili, dell'imputata CAPOCCIA, anche dal tenore delle affermazioni del commercialista della società De Angelis Fabio il quale ha dichiarato che dopo una fase iniziale di segno positivo, l'attività è andata a scemare e così i ricavi prodotti che non sono più riusciti a coprire i costi (*"mi riferisco al fatto che poi l'azienda comunque, nonostante questi fatturati, diciamo, importanti, aveva anche dei costi altrettanto importanti che non gli consentivano di avere un equilibrio economico finanziario ... a memoria ricordo che principalmente erano i canoni di locazione che erano canoni secondo me enormi e fuori portata sotto il profilo commerciale per quanto riguarda quel tipo di attività"* – cfr. pag. 5 trascrizione udienza del 3 luglio 2024).

La circostanza riferita dal De Angelis ha del resto trovato conferma nell'analisi dell'evoluzione del debito tributario il quale ha subito una impennata proprio negli anni 2012/2013 coincidenti, non a caso, con l'insorgere delle problematiche con la società Benetton Group s.r.l. (cfr. estratti di ruolo in atti e sentenza n. 14321/2015 del Tribunale di Roma).

Tale essendo lo stato degli atti, ritiene, dunque, il Tribunale che debba essere esclusa anche la sussistenza della contestata bancarotta impropria per operazioni dolose.

Gli imputati, in definitiva, devono essere assolti da tutti i reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve BUCCI Roberto e CAPOCCIA Alessia dai reati agli stessi ascritti perché il fatto non sussiste.

Giorni 90 per il deposito della motivazione.

Roma, 3 luglio 2024


Il Giudice estensore

Maria Luisa Messa



Il Presidente

Mario Erminio Malagnino



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, li 1-10-2024

IL FUNZIONARIO ADDETTO UFF

Dot.ssa Monica Schipani